



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Sindaco

Sindaco

Ordinanza n. 2 del 04/08/2026

OGGETTO: OBBLIGO DI ARATURA - LAVORAZIONE DEI TERRENI COLTIVATI A COLZA, SOIA E COLTURE ORTICOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INFESTAZIONE DA NYSIUS CYMOIDES "FALSA CIMICE" (LIGEIDE DELLA COLZA).

Il Sindaco

VISTE le recenti e numerose segnalazioni da parte della Cittadinanza dovuti alla massiccia presenza dell'insetto fitofago *Nysius cymoides* "falsa cimice", appartenente alla famiglia Lygaeidae, noto per attaccare numerose specie vegetali, in particolare colza, soia, colture orticole e cereali, causando danni alle giovani piante e riduzioni di produzione;

CONSIDERATO che la proliferazione dell'insetto è favorito dalla presenza di residui colturali, erbe infestanti e piante ospiti spontanee, specialmente durante i periodi estivi (periodi caldo-aridi) e nelle fasi di avvicendamento colturale;

CONSIDERATO, inoltre, che nel periodo estivo, dopo la raccolta delle colture, può tuttavia invadere in gran numero le abitazioni più vicine ai campi coltivati, causando forti disagi alla popolazione, oltre che danneggiare le colture orticole circostanti;

DATO ATTO che l'insetto del genere *Nysius* non è pericoloso per l'uomo o per gli animali domestici;

DATO ATTO, altresì, che per evitare, o quantomeno limitare, le invasioni da parte di detti insetti è importante l'intervento degli agricoltori per l'interramento, mediante aratura, dei residui colturali, in particolare della colza, subito dopo la raccolta, soprattutto nei campi vicini alle aree abitate;

RICHIAMATI:

- la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita con il D.Lgs. 14 agosto 2012, n° 150, che promuove metodi agronomici e meccanici come strumenti di prevenzione nella difesa integrata;
- il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL), che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze urgenti per motivi di tutela ambientale e fitosanitaria;

RITENUTO necessario intervenire con urgenza, al fine di prevenire la diffusione dell'insetto parassita a tutela dell'ambiente, della produttività agricola e della salute pubblica;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori, affittuari o detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli siti nel territorio del Comune di Busnago, e in particolare per le superfici destinate a colza, soia, orticole e terreni incolti l'esecuzione di quanto segue:

1. **EFFETTUARE entro 48 ORE dal taglio delle colture** in oggetto interventi di lavorazione meccanica del terreno (aratura o erpicatura), volti a eliminare le erbe infestanti e interrare eventuali residui colturali, al fine di disturbare il ciclo riproduttivo di *Nysius cymoides* "falsa cimice";
2. **PROVVEDERE** alla pulizia dei bordi campo, capezzagne, argini e scoline da vegetazione infestante o piante spontanee potenzialmente ospiti dell'insetto;

DISPONE

- La presente ordinanza ha validità su tutto il territorio comunale e decorre dalla data di pubblicazione **fino al 30 settembre 2026**;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Settore di Polizia Locale;
- L'inosservanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE ALTRESI'

che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Busnago (www.comune.busnago.mb.it) e nelle bacheche comunali, nonché la trasmissione all'A.S.L. Monza e Brianza per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Sindaco
Danilo Quadri / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)